

ECC.^{MA} CORTE DI APPELLO DI CATANIA

ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO

CON ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA ESECUTIVA E/O

DELL'ESECUZIONE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO

EX ART. 283 C.P.C.

L'Azienda Ospedaliera Omega di Catania, in persona del legale rappresentante in carica, corrente in Catania, Via -----, P. IVA: -----, rappresentata e difesa, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato ma materialmente congiunto al presente atto, dall'Avv. ----- (cod. fisc: -----), presso lo studio del quale in Catania, Via -----, è elettivamente domiciliata; si dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cancelleria e gli atti relativi alla presente procedura via fax al numero 095/----- o via email al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: -----@pec.ordineavvocaticatania.it

con il presente atto

PROPONE APPELLO

avverso la sentenza n. -----, emessa e depositata il -----, non notificata, con la quale il Tribunale Civile di Catania, in persona del Giudice designato per la trattazione dott. -----, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G.A.C. n. -----, ha accolto, nei limiti ivi esposti, la domanda di risarcimento danni proposta da Tizio, Caia e Sempronio nei confronti della Azienda Ospedaliera Omega di Catania e per l'effetto l'ha condannata al pagamento della di €. 20.000,00 per ognuno degli attori, oltre interessi come da parte motiva nonché al pagamento in favore degli attori delle spese processuali, ponendo definitivamente a carico della stessa Azienda Ospedaliera le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, e rigettando ogni altra domanda.

IN FATTO

Gli odierni appellati, nella loro qualità di genitori e fratello di Mevio, hanno citato in giudizio dinanzi al Tribunale di Catania l'Azienda Ospedaliera OMEGA di Catania deducendone la responsabilità per il decesso del proprio congiunto.

In particolare, gli stessi hanno allegato che Mevio alle ore 23.00 del 26 giugno 2015 venne trasportato d'urgenza al pronto soccorso della su menzionata azienda ospedaliera ed ivi ricoverato nel reparto di rianimazione e terapia intensiva ove venne sottoposto ad una serie di accertamenti diagnostico-strumentali a seguito dei quali gli venne diagnosticata una dissecazione aneurismatica dell'aorta che necessitava di intervento cardiocirurgico urgente di riparazione.

Tuttavia, sebbene i citati controlli terminarono alle ore 1.21 del giorno successivo, il sig. Mevio fu operato soltanto alle ore 10:50 del mattino.

Tale ritardo, ad avviso della difesa di parte attrice, sarebbe stato causalmente rilevante nell'intervenuto decesso di Mevio, intervenuto a distanza di 21 giorni dal citato intervento. Gli attori hanno precisato che le condizioni cliniche del Sig. Mevio al momento del ricovero (dissecazione aneurismatica acuta dell'aorta), imponevano un intervento chirurgico in emergenza, di fatto ritardato di 10 ore, e che ove fosse stato praticato avrebbe *“più probabilmente che non”* evitato il decesso.

Gli attori hanno chiesto al Giudice di primo grado la condanna dell'odierna appellante al risarcimento di tutti i danni a loro derivati dalla morte del loro congiunto e segnatamente: il danno non patrimoniale subito dagli attori per la perdita del congiunto, con applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano per la quantificazione dello stesso nonché il danno biologico *iure hereditatis* (danno da agonia subito dal loro congiunto).

Si costituiva in giudizio l'Azienda Ospedaliera Omega di Catania, oggi appellante la quale chiedeva il rigetto della domanda attorea stante l'assenza

di alcun nesso di causalità tra il “presunto ritardo” nell’intervenire sul paziente Mevio da parte dei Sanitari ed il successivo decesso del paziente.

Il processo è stato istruito con consulenza medica d’ufficio.

La causa è stata trattenuta per la decisione in data ----- e definita con la sentenza oggi impugnata, la quale, tuttavia, è ingiusta, errata e illegittima e se ne chiede, pertanto, la riforma per i seguenti motivi

IN DIRITTO

I – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 112 C.P.C. E 2697 CODICE CIVILE. – MOTIVAZIONE ERRATA.

Ai sensi dell’articolo 342, comma primo, n. 1, si intende appellare l’impugnata sentenza nella parte in cui, a pagina 3, terzo capoverso della pronunzia appellata, errando, ha statuito che: *“La domanda degli attori - atteso che la stessa può ben essere qualificata come domanda di risarcimento del danno da perdita di chance, laddove essi, nell’atto introduttivo del giudizio, hanno chiesto il risarcimento di tutti i danni derivati dalla morte del loro congiunto – deve essere accolta”* nonché nella parte in cui, a pagina 5, primo capoverso, in conseguenza di quanto sopra esposto, ha affermato che: *“tenuto conto dell’età di Mevio al momento del decesso e della situazione, anche in relazione alle patologie complessive; considerato che il danno derivante dalla perdita di un congiunto viene compensato, utilizzando l’importo minimo dei parametri cosiddetti del Tribunale di Milano; evidenziato che la liquidazione del danno da perdita di chance di aspettativa di vita, deve ovviamente essere inferiore a quella minima prevista per il danno della perdita della vita, e ragionevolmente minore della metà di tale danno; per tutte queste ragioni, stimasi equo, ex art. 1226 c.c., individuare il danno non patrimoniale da perdita di chance di sopravvivenza del de cuius un congiunto, in €. 20.000 iure hereditatis per ciascuno degli attori”*, condannando la convenuta al pagamento in favore degli attori dei su indicati importi.

Invero, all'evidenza, il Giudice di primo grado è incorso in una palese violazione degli art. 112 c.p.c. e 2697 codice civile.

La domanda per perdita di chance di sopravvivenza è ontologicamente diversa dalla domanda di risarcimento del danno da mancato raggiungimento del risultato sperato (nel caso che occupa da intendersi nella guarigione del paziente), perché in questo secondo caso l'accertamento è incentrato sul nesso causale, mentre nel primo oggetto dell'indagine è un particolare tipo di danno, e segnatamente una distinta ed autonoma ipotesi di danno emergente, incidente su di un diverso bene giuridico, quale la mera possibilità del risultato finale (vedi sul punto: *Cass. Civ., sez. III, 29.11.2012, n. 21245*).

Nel giudizio di primo grado gli attori hanno domandato esclusivamente il risarcimento del danno per la morte del loro congiunto, conseguente ad un ritardo nell'esecuzione di intervento cardiocirurgico riparativo, con la conseguenza che, ove il Giudice di primo grado avesse correttamente individuato gli elementi oggettivi dell'azione proposta in primo grado dagli odierni appellati (danno non patrimoniale subito dagli attori per la perdita del congiunto) piuttosto che ritenere, erroneamente, come richiesto, sin dal primo grado, il danno da perdita di chance di sopravvivenza - così violando si ripete i summenzionati articoli 112 c.p.c. e 2697 codice civile - avrebbe dovuto concludere per il rigetto della domanda proposta in primo grado dagli odierni appellati.

II – Le spese sono state poste dal Tribunale a carico dell'Azienda Ospedaliera Omega di Catania, tuttavia, Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, dovrà procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali e di CTU, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.

**ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA ESECUTIVA E/O
DELL'ESECUZIONE DELLA SENTENZA GRAVATA EX ART. 283 C.P.C.**

L'articolo 283 c.p.c. subordina l'eventualità della sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado alla sussistenza di motivi che siano non solo "gravi", ma anche "fondati", richiedendo, in uno, la rigorosa prova: a) sia della "presumibile fondatezza dell'impugnazione, sì da rendere probabile" - e non meramente possibile - "la riforma della sentenza impugnata"; b) sia del "grave pregiudizio che la parte soccombente in primo grado potrebbe subire dall'esecuzione della sentenza". Requisito, quest'ultimo, che pacificamente non resta integrato "né dalla mera assoggettabilità della parte soccombente all'esecuzione ... né dal fondato timore che l'immediata esecuzione della sentenza provochi un pregiudizio irreparabile all'appellante".

Con particolare riferimento alla individuazione del primo presupposto del *fumus boni iuris*, quest'ultimo è costituito dalla rilevante probabilità - già sulla base di una delibazione sommaria - della riforma della decisione appellata, a causa della manifesta erroneità delle statuizioni o per palesi errori logici o giuridici, individuati dai motivi di appello.

Con riguardo poi al *periculum in mora*, tale ultimo requisito non può dirsi integrato dalle conseguenze connesse alla esecuzione forzata della decisione appellata, dovendo invece l'appellante dedurre e dimostrare che egli, dall'esecuzione della decisione in questione, subirebbe oggettivamente effetti negativi ulteriori e ben più gravi.

Orbene, tanto richiamato, appare evidente che, nel caso che occupa, sussistono entrambi i suindicati requisiti di GRAVITA' e FONDATEZZA, sotto il profilo del *periculum in mora*, e sotto il profilo del *fumus boni juris*.

SUL FUMUS BONI JURIS

Anche solo ad una delibazione sommaria del presente appello e degli atti del giudizio di primo grado è facilmente evincibile che mai nel corso del citato giudizio gli attori hanno chiesto il danno da perdita di chances che il loro congiunto avrebbe perso a causa del tardivo intervento, né hanno allegato e provato i fatti costitutivi della loro pretesa. Inoltre, è principio giurisprudenziale ormai consolidato quello secondo cui “*La domanda di risarcimento del danno da perdita delle chance di guarigione di un prossimo congiunto, in conseguenza d'una negligente condotta del medico che l'ebbe in cura, deve essere formulata esplicitamente, e non può ritenersi implicita nella richiesta generica di condanna del convenuto al risarcimento di “tutti i danni” causati dalla morte della vittima*” con la conseguenza che appare sin troppo evidente che l'Ecc.ma Corte di Appello di Catania non potrà che, in tale fase e sulla base di una delibazione sommaria, ritenere assai probabile la fondatezza dell'appello.

SUL PERICULUM

Tutto quanto sopra premesso in ordine all'esistenza del presupposto del *fumus boni juris*, deve rilevarsi che sussiste anche l'ulteriore requisito del *periculum in mora*.

Invero, a fronte della solvibilità dell'Azienda odierna appellante, l'esistenza del “*periculum in mora*” deve essere individuato, non tanto nel pericolo di essere assoggettata ad eventuale esecuzione forzata quanto nella “difficoltà, nel caso in cui fosse costretta a corrispondere in via esecutiva gli importi dovuti in virtù della sentenza oggetto di impugnazione, di recuperare le somme eventualmente corrisposte”.

Invero, dall'esecuzione della decisione in questione, l'appellante subirebbe oggettivamente effetti negativi ulteriori e ben più gravi dalla semplice corresponsione delle somme di cui è condanna” atteso che l'eventuale recupero delle somme che eventualmente dovessero essere

corrisposte in favore degli odierni appellati in virtù della sentenza di primo grado risulterebbe di difficile realizzazione attesa la situazione patrimoniale degli stessi. Invero, le verifiche sullo stato di possidenza degli odierni appellati nonché sulla loro situazione reddituale hanno dato esito negativo. Gli stessi non sono proprietari di beni immobili, né sono titolari di redditi da lavoro o da pensione.

Nella specie è pertanto ravvisabile il presupposto del grave ed irreparabile danno a carico dell'appellante, da intendersi nel senso (grave) di un'eccezionale sproporzione tra il vantaggio ricavabile dall'esecuzione da parte del creditore rispetto al pregiudizio patito dal debitore e (irreparabile) di un pregiudizio insuscettibile di reintegrazione per equivalente.

* * * * *

Per quanto sopra rappresentato, l'Azienda Ospedaliera Omega di Catania, in persona del legale rappresentante in carica, con il suo procuratore e difensore

CITA

TIZIO (Catania, 02/03/1955, cod. fisc. -----), **CAIA** (Catania, 28/08/1958 cod. fisc. -----) e **SEMPRONIO** (Catania, 23/07/1980 cod. fisc. -----), tutti elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'avv. ----- in -----, Via -----, a comparire dinanzi alla Corte di Appello di Catania, locali di sue solite sedute, all'udienza del -----, con espresso invito a costituirsi ai sensi e nelle forme di cui all'art 166 c.p.c nel termine di venti giorni prima della suddetta udienza ed a comparire alla suddetta udienza dinanzi al giudice designato per la trattazione, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti limiti implica le decadenze di cui agli articoli 38, 167 e 343 c.p.c. e che, in mancanza di costituzione si procederà in loro contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI:

“Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello di Catania, accogliere il presente appello e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, rigettare integralmente la domanda avanzata dagli appellati perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, sfornita di alcun supporto probatorio per le motivazioni esposte nel corpo del presente atto. Vinte le spese del doppio grado di giudizio.

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il valore della domanda è indeterminato e, pertanto, il contributo unificato dovuto e versato ammonta ad €. -----

Si depositano in giudizio i seguenti documenti:

- 1) Copia conforme all’originale della sentenza impugnata;
- 2) Fascicolo di parte del giudizio di primo grado.
- 3) Documentazione attestante lo stato patrimoniale e reddituale degli appellati.

Catania, -----

Avv. -----

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'Azienda Ospedaliera Omega di Catania, in persona del legale rappresentante in carica e del suo procuratore e difensore, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio N.E.P. presso la Corte di Appello di Catania, certifico di aver notificato l'atto di citazione in appello che precede a:

- 1) TIZIO, consegnandone copia conforme all'originale presso il suo procuratore costituito nel giudizio di primo grado **Avv. -----**, nel domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, sito in Catania, **Via-----**, ed ivi a mani di
- 2) CAIA, consegnandone copia conforme all'originale presso il suo procuratore costituito nel giudizio di primo grado **Avv. -----**, nel domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, sito in Catania, **Via-----**, ed ivi a mani di
- 3) SEMPRONIO, consegnandone copia conforme all'originale presso il suo procuratore costituito nel giudizio di primo grado **Avv. -----**, nel domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, sito in Catania, **Via-----**, ed ivi a mani di